ACCORDO INTERCONFEDERALE

Il giorno 25 luglio 2001, a Roma

tra

Confcommercio, ABI, ANIA e Confetra

e

CGIL, CISL e UIL

- nel quadro della strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della formazione e alla creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle politiche educative e formative;

- al fine di promuovere la formazione professionale continua nell'area del terziario, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori;

- tenuto conto dell'esigenza di adeguare le professionalità dei dipendenti alle nuove tecnologie introdotte nelle Aziende e alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei servizi, ai fini di una maggiore occupabilità dei lavoratori;

- in relazione a quanto previsto dalle intese sindacali nazionali sottoscritte in materia di formazione nei vari comparti del terziario (in particolare, per il commercio-turismo-servizi l'accordo del 21 giugno 2000; per il comparto creditizio-finanziario il ccnl dell'11 luglio 1999; per il comparto assicurativo il ccnl del 18 dicembre 1999 e per il comparto logistica-spedizioni-trasporto l'accordo del 18 giugno 1990);

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

si concorda

di costituire il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della Legge n. 388 del 2000.

Il Fondo è denominato FOR.TE. e viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lett. b) dell'art. 118 della legge 388/2000, "come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile".

Il Fondo è regolato secondo lo Statuto e il Regolamento allegati e svolgerà la propria attività – con le modalità previste dall'art. 118 citato – a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dei comparti del commercio–turismo–servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e logistica–spedizioni–trasporto.

CONFCOMMERCIO	CGIL
ABI	CISL
ANIA	UIL
CONFETRA	

STATUTO

Articolo 1
Denominazione - Soci

A seguito dell'accordo interconfederale del …, tra Confcommercio, con sede……e codice fiscale……..,ABI con sede ….e codice fiscale….,ANIA con sede….e codice fiscale….,Confetra con sede.…e codice fiscale…., e Cgil con sede….e codice fiscale….,Cisl….con sede….e codice fiscale…., Uil con sede….e codice fiscale….- che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge n. 388 del 2000, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato FOR.TE.

FOR.TE. (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.

FOR.TE. è il Fondo paritetico per la formazione continua nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto.

Articolo 2

Scopi

FOR.TE. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dipendenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo è articolato al suo interno in quattro Comitati di comparto: 1) commercio-turismo-servizi; 2) creditizio–finanziario; 3) assicurativo; 4) logistica–spedizioni-trasporto.

Il Fondo attraverso i quattro suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000 – piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti sociali.

L’attuazione dello scopo suindicato e il finanziamento dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

Articolo 3

Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Belli 2, e ha durata illimitata.

Articolo 4
Associati

Assumono la qualifica di associati a FOR.TE. le imprese appartenenti ai quattro comparti di cui all'art. 1, comma 3, che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge 388 del 2000.

Articolo 5
Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione a FOR.TE. degli associati cessa a seguito di:

a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FOR.TE.;
b) cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi;
c) esclusione, disposta con deliberazione del Consiglio in presenza di omissioni contributive secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 6
Organi sociali

Sono organi di FOR.TE.:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

Articolo 7
Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 60 membri, 30 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 30 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Dei 60 membri, ….. sono designati dalla Confcommercio, … dall'ABI, …. dall'ANIA, … dalla Confetra, inoltre … da Cgil, ….da Cisl, ….da Uil.

I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente del Fondo.

In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all'Assemblea di:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare la cessazione dello stato di socio;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1;
- delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il modello organizzativo e gli organici del Fondo;
- approvare ogni altra attività proposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati di comparto.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FOR.TE. o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea, salvo quelle relative al primo, secondo, quinto, sesto, settimo e nono alinea del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

In via eccezionale è consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 membri, dei quali: ….. designati dalla Confcommercio, …. designati dall'ABI, … dall'ANIA, …. dalla Confetra, inoltre, …. da Cgil, ….da Cisl, ….da Uil.

I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.

Qualora venga revocato il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne farà comunicazione all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FOR.TE., nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FOR.TE.;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FOR.TE.;
- predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale di FOR.TE. in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- esaminare i ricorsi inoltrati dalle imprese interessate per progetti per i quali non è stata concessa l'autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di nuove attività avanzate dai Comitati di comparto;
- adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 2.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Articolo 9
Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.

Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente debbano essere sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Spetta al Presidente:

- la legale rappresentanza del Fondo;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 10
Direttore

All'attività di FOR.TE. è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FOR.TE., in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.

Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti

presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell'organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.

I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell'attività svolta dai Comitati di comparto.

Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi di FOR.TE. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 13
Risorse finanziarie

Ai sensi dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 FOR.TE. è finanziato:

- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
- da fondi destinati dall'Unione Europea alle finalità perseguite dal Fondo;
- da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

Articolo 14
Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio di FOR.TE. è costituito da:

a) beni di proprietà del Fondo;
b) somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15
Bilancio

Gli esercizi finanziari di FOR.TE. hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei Comitati di comparto, e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.

Articolo 16
Compensi e rimborsi spese

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

Articolo 17
Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 18
Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea di FOR.TE., con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Articolo 19
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FOR.TE.

REGOLAMENTO

Articolo 1
Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato FOR.TE. e dei quattro Comitati di comparto: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e logistica-spedizioni-trasporto.

2. Le imprese che aderiscono a FOR.TE. versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della legge n. 388 del 2000.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate – con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto – in un apposito conto corrente intestato a "*FOR.TE.*", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

4. Per le spese relative al funzionamento di FOR.TE. e dei Comitati di comparto nonché per il finanziamento di attività di tipo trasversale del Fondo – risultanti dal bilancio preventivo - si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente all'8% delle risorse stesse. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a "*FOR.TE*. – *Spese per funzionamento e attività trasversali del Fondo*".

Articolo 2
Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa di FOR.TE.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;

- per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;

- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;

- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;

- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo – anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto – da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3
Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 - piani formativi aziendali, territoriali, settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo - da realizzare soprattutto mediante i Comitati di comparto di cui all'art. 4 - vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse dei rispettivi comparti, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;

- promuovere e finanziare attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per i singoli comparti ovvero di interesse comune;

- favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;

- promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 4
Comitati di comparto

1. Nell'ambito della struttura del Fondo, ciascuno dei quattro Comitati di comparto - commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo, e logistica-spedizioni-trasporto - è composto pariteticamente da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre (o quattro o cinque) designati dall'Organizzazione datoriale del comparto e tre (o quattro o cinque) dalle Organizzazioni sindacali del comparto stesso, soci di FOR.TE.. Uno dei tre (o quattro o cinque) componenti di parte datoriale viene

designato dal Comitato (con la maggioranza semplice dei componenti) come Coordinatore del Comitato stesso.

2. Il Comitato di comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.

3. A ciascun Comitato di comparto vengono demandate tra l'altro le seguenti funzioni:

- l'attribuzione delle risorse corrisposte al Fondo dalle imprese appartenenti al rispettivo comparto – salvo la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle attività di tipo trasversale del Fondo – secondo le finalità stabilite dallo Statuto;

- la definizione delle iniziative da assumere per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea;

- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l'approvazione dei progetti;

- l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi, ecc.) relative alle risorse del comparto;

- ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio.

4. Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.

Ciascun Comitato di comparto si articola su base territoriale – avvalendosi, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attività formative – o su base nazionale, secondo le specificità del singolo comparto, per svolgere l'attività di promozione, informazione e sostegno alle imprese, per la definizione dei piani formativi e dei progetti concordati tra le Parti sociali e per l'istruttoria tecnica dei suddetti progetti.

Articolo 5
Procedura di finanziamento

1. FOR.TE. provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di comparto.

2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dalle imprese a FOR.TE., presso la sede sociale, con Raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.

I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite da FOR.TE. e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.

3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

4. Il progetto presentato viene infine esaminato dal Comitato di comparto che ne propone l'approvazione, o il rigetto del finanziamento, con apposito verbale al Direttore.

5. Il Direttore, sulla base della proposta del Comitato di comparto, autorizza, o meno, l'impresa a realizzare l'intervento formativo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.

7. Il finanziamento di ogni singolo progetto avviene sull'ammontare dei contributi effettivamente versati dalla singola impresa. Nell'ipotesi in cui una impresa non

utilizzi interamente la quota annuale a sua disposizione entro 18 mesi dalla data di effettiva costituzione del Fondo, la parte residua sarà destinata ad altre attività secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio su proposta del rispettivo Comitato di comparto.

8. Le imprese che inoltrano i progetti formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto. L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.

9. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto.

10. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti i singoli comparti – con esclusione quindi delle attività di tipo trasversale richiamate all'art. 1 – viene attribuita a ciascun Comitato di comparto una quota parte non superiore al 92% delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.

11. Di tale percentuale, nell'ambito di ciascun comparto, una quota non superiore al 5% viene messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale.

Articolo 6
Monitoraggio

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate.